

***Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(gennaio - marzo 2021)*

<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-24/21</b> <b>ITALIA</b>	Tribunale di Pordenone	<b>Organismi geneticamente modificati – divieto di coltivazione – presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais - divieto di restrizioni quantitative tra gli stati membri.</b> Compatibilità eurounitaria, in particolare con le disposizioni di cui alla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, di una norma regionale che, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, esclude la coltivazione di mais geneticamente modificato su un determinato territorio. <i>PH c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</i>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-642/20</b>	Consiglio Giustizia Amministrativa Regione siciliana	<b>Appalti pubblici - Raggruppamento temporaneo di impresa – avvalimento - requisiti ed esecuzione delle prestazioni</b>

<b>ITALIA</b>		<b>della mandataria– compatibilità eurounitaria.</b> Compatibilità eurounitaria, e in particolare compatibilità con l'articolo 63 – avvalimento - della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici, alla luce anche dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, di una disciplina nazionale secondo cui, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria, che ha fatto affidamento sulle capacità degli altri operatori facenti parte del gruppo, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. <i>Caruter s.r.l c. S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d'appalti lavori pubblici Messina + altri</i>
<b>C- 719/20</b> <b>ITALIA</b>	Consiglio di Stato	<b>Appalti pubblici. Gestione integrata dei rifiuti urbani. Affidamento in house. Aggregazione societaria – controllo analogo - sussistenza.</b> Interpretazione dell'art 12 - appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico – della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (dubbio sulla compatibilità euro unitaria di norme nazionali che impongono una aggregazione societaria e consentono di continuare una gestione originariamente affidata in house quando i relativi presupposti, e in particolare il controllo analogo, non sussistano più). <i>Comune di Lerici c Provincia di La Spezia nei confronti di IREN S.p.a. e ACAM Ambiente S.p.a</i>
<b>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-680/20</b>	Consiglio di Stato	<b>Concorrenza – abuso di posizione dominante - clausole di esclusiva merceologica – unica entità economica - rapporti di</b>

<b>ITALIA</b>		<b>collaborazione commerciale – rapporti tra produttore e intermediari della distribuzione – collegamento “gerarchico - autorità nazionale di regolazione – illecito antitrust - obbligo di verifica.</b> Interpretazione dell’art 102 TFUE inerente lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno (dubbio se, ai fini della definizione di nozione di abuso di posizione dominante, esistano criteri rilevanti per stabilire se il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti dia luogo ad un’unica entità economica; dubbio se, al fine di valutare la sussistenza di un abuso di posizione dominante, l’art. 102 TFUE vada interpretato nel senso di ritenere sussistente in capo all’autorità di concorrenza l’obbligo di verificare se l’effetto delle clausole di esclusiva è quello di escludere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti). <i>Unilever Italia MKT. Operations s.r.l. c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>
<b>FISCALITA’ E DOGANE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-714/20</b>  <b>ITALIA</b>	Tribunale di Venezia	<b>Fiscalità e dogane - Obbligazioni doganali all’importazione- Rappresentanza indiretta- Individuazione dei soggetti legittimati al versamento dell’Iva-</b> Interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, art. 201 e del Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU), art. 77, comma 3 - immissione in libera pratica e ammissione temporanea- (dubbio se ai sensi del diritto euro-unitario spetta alla legislazione dello Stato membro di importazione individuare espressamente i soggetti obbligati al pagamento dell’IVA.

		Dubbio se il rappresentante doganale indiretto della ditta importatrice il quale dichiara di agire in nome proprio sia responsabile del versamento oltre che dei dazi doganali anche dell'Iva all'importazione). <i>U.I. S.R.L. c Agenzia delle Dogane</i>
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-33/21</b> <b>ITALIA</b>	Corte di Cassazione	<b>Sicurezza sociale – personale di volo – obbligo assicurativo - persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede - nozione.</b> Interpretazione degli articoli 13 e 14, p. 2, lett a) – determinazione della legislazione applicabile, del regolamento 1408/71/CEE relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (dubbio se la nozione di "persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede" possa definirsi come "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività", nel settore dell'aviazione e del personale di volo) <i>INPS, INAIL c. RYANAIR DAC</i>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-83/21</b> <b>ITALIA</b>	Consiglio di Stato	<b>Libera prestazione dei servizi - Servizi di intermediazione immobiliare telematica - Regola tecnica dei servizi e regola relativa ai servizi della società dell'informazione – Misure di carattere tributario - Obblighi informativi e fiscali – giudice del rinvio di ultima istanza – formulazione del quesito</b>

### Al. III

		<p><b>autonomia.</b> Compatibilità eurounitaria, e in particolare compatibilità con l'art 56 TFUE – libera prestazione di servizi –, di norme nazionali che in tema di locazioni brevi prevedano uno specifico regime fiscale con il quale gli intermediari immobiliari operanti in Italia, a) sono obbligati alla raccolta dei dati inerenti i contratti di locazione breve conclusi loro tramite e alla successiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio; b) sono obbligati ad operare, per le finalità relative alla riscossione delle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio, una ritenuta su tali pagamenti con successivo versamento all'Erario. Interpretazione dell'art 267, par. 3 TFUE sulla facoltà, per il giudice di ultima istanza, di procedere in autonomia alla riformulazione del quesito pregiudiziale rispetto al quesito posto dalle parti. <i>Airbnb Ireland Unlimited Company ed Airbnb Payments Uk Limited c. Agenzia delle Entrate e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</i></p>
<p><b>Cause riunite</b> <b>C-475/20, C-476/20, C-477/20,</b> <b>C-478/20, C-479/20, C-480/20,</b> <b>C-481/20 e C-482/20</b></p> <p><b>ITALIA</b></p>	<p>Consiglio di Stato</p>	<p><b>Giochi e scommesse – libertà di stabilimento e libera prestazioni di servizi - gestori della raccolta del gioco - riduzione delle risorse statali disponibili a titolo di aggi e compensi – principio del legittimo affidamento.</b> Compatibilità eurounitaria, con particolare riguardo agli articoli 49 TFUE – libertà di stabilimento – e 56 TFUE – libera prestazione di servizi – e al principio del legittimo affidamento, di una norma nazionale che riduce aggi e compensi, pattuiti in una convenzione di concessione stipulata tra una società e l'amministrazione finanziaria italiana, solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco. <i>Admiral Gaming Network s.r.l. + altri c Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero</i></p>

		<i>dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>
<b>POLITICHE DI COESIONE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-31/21</b> <b>ITALIA</b>	Corte di Cassazione	<b>Fondi strutturali europei - concessione di un finanziamento – prova della spesa – fattura quietanzata e documento contabile avente forza probatoria equivalente – ammissibilità - sistema di controllo della spesa.</b> Interpretazione dell'art 2, punto 1 – prova della spesa – del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali. (dubbio se la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari debba necessariamente essere fornita con fatture quietanzate o possa essere fornita anche con documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme nazionali e regionali che prevedono un sistema di controllo della spesa da parte dell'amministrazione, nel caso di un finanziamento concesso al beneficiario per realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie, basato sulla preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un prezzario regionale relativo alle opere pubbliche e sulla successiva rendicontazione). <i>Eurocostruzioni s.r.l c. Regione Calabria</i>

**TRASPORTI**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<p><b>Cause riunite C-14/21 e C-15/21</b></p> <p><b>ITALIA</b></p>	<p>Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>	<p><b>Trasporto marittimo – potere di ispezione dello Stato di approdo (PSC) - verifica della classificazione di una nave – ammissibilità – ispezione supplementare.</b> Interpretazione degli articoli 3 – ambito di applicazione – art 11 - frequenza delle ispezioni – e art 13 - ispezioni iniziali e ispezioni dettagliate – della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (dubbio se il potere di ispezione dello Stato di approdo sulle navi battenti bandiera di altri Stati membri debba ricomprendere anche il potere di verificare quale sia in concreto l'attività effettivamente svolta dalla nave, indipendentemente dalle attività per le quali siano stati rilasciati da parte dello Stato di bandiera, i certificati di classe e di sicurezza)</p>
<p><b>Cause riunite C-68/21 e C-84/21</b></p> <p><b>ITALIA</b></p>	<p>Consiglio di Stato</p>	<p><b>Omologazione di componenti per autoveicoli – specifiche tecniche - contratti pubblici – fornitura di parti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico - dichiarazione di equivalenza all'originale omologato – ammissibilità - Nozione di costruttore.</b> Interpretazione degli articoli 3, p.27 – nozione di costruttore -, 10 - disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche-, 19 - marchio di omologazione CE – e 28 - vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche- della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (dubbio se, nell'ambito di una fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per</p>

### Al. III

		<p>autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito alla stazione appaltante accettare componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo, realizzate da un fabbricante diverso dal costruttore del veicolo, quindi non omologate unitamente al veicolo, ed offerte in gara senza il corredo del certificato di omologazione risultando sufficiente solo una dichiarazione di equivalenza all'originale omologato resa dall'offerente. Dubbio se un singolo concorrente possa autoqualificarsi come "costruttore" di una determinata componente di ricambio non originale destinata ad un determinato veicolo)</p>
--	--	--